

**REGOLAMENTO (CE) N. 318/2004 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2004**

che modifica il regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 1787/2003, stabiliscono riduzioni dei prezzi di intervento e il regime di intervento per il burro. È quindi necessario inserire nel regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione ⁽²⁾ modalità di applicazione relative ad un regime di intervento per l'acquisto di burro a prezzi fissi.
- (2) Inoltre, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la Commissione può decidere di sospendere gli acquisti all'intervento allorché i quantitativi offerti all'intervento raggiungono determinati livelli. Per mettere la Commissione in condizione di prendere siffatta decisione, occorre adottare disposizioni che le consentano di seguire l'andamento dei quantitativi di burro offerto all'intervento pubblico.
- (3) Allorché tali quantitativi sono raggiunti, la Commissione può decidere anche di proseguire gli acquisti nell'ambito di una procedura di gara permanente. Occorre stabilire le pertinenti modalità di applicazione.
- (4) La corretta gestione delle quantità giacenti all'intervento richiede che si proceda alla rivendita del burro non appena si presentano possibilità di smercio. Alla luce dell'esperienza acquisita in merito alla vendita di burro delle scorte di intervento, in particolare in riferimento ai requisiti quantitativi e ai prezzi, è opportuno prevedere una procedura di gara per la vendita di burro in regime di intervento pubblico.
- (5) L'organismo di intervento procede alla vendita del burro in funzione della data di entrata all'ammasso. Per soddisfare la domanda, i concorrenti dovrebbero avere la possibilità di distinguere nella loro offerta tra burro di crema dolce e burro di crema acida; inoltre, il prezzo di vendita fissato dovrebbe poter variare a seconda dell'ubicazione del burro messo in vendita.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2771/1999.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003. (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121).

⁽²⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2003 (GU L 53 del 28.2.2003, pag. 17).

(7) È necessario che le modalità di applicazione di cui al presente regolamento siano applicabili a decorrere dal 1º marzo 2004, data dalla quale si applica l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 1787/2003.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2771/1999 è modificato come segue:

1) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

1. Non appena la Commissione constati, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, che per due settimane consecutive il prezzo di mercato in uno o più Stati membri si situa ad un livello inferiore al 92 % del prezzo di intervento, essa procede all'apertura degli acquisti di burro offerto all'intervento nello Stato membro o negli Stati membri in questione nel periodo dal 1º marzo al 31 agosto al 90 % del prezzo di intervento, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

2. Non appena la Commissione constati, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, che per due settimane consecutive il prezzo di mercato nello Stato membro o negli Stati membri in questione si situa ad un livello pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento, essa sospende gli acquisti.»

2) All'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Il burro deve essere stato fabbricato nel corso dei 23 giorni precedenti il giorno di ricevimento dell'offerta di vendita da parte dell'organismo di intervento.»

3) All'articolo 6, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«L'acquisto del burro offerto all'intervento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione è subordinato alla presentazione, nel termine massimo di 45 giorni dal giorno di ricevimento dell'offerta, di un certificato rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro di produzione.»